DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1

Entro l'anno accademico 1995-1996 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana norme per il riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Lo stesso Ministro indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola di specializzazione e con riferimento sia ai posti con finanziamento statale sia ad eventuali posti aggiuntivi finanziati con risorse comunque acquisite dalle universita' nei limiti dei propri bilanci, i laureati in medicina e chirurgia, collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996 comprensive dei suddetti posti aggiuntivi, previo scorrimento, sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purche' conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e attivita' propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Versione in vigore dal 13 aprile 1996, non più in vigore dal 13 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione

Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ammissione-di-laureati-in-medicina-1996/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it